

ARE. "A"



# CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

(Provincia Regionale di Trapani)

SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE

## AREE PUBBLICHE DA DESTINARE A VERDE VILLE, PARCHI E GIARDINI

### REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE

- Approvato con delibera di Consiglio n. 36 /2016

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or a similar character, is located on the right side of the page.

## TITOLO I: SCOPI

### Art. 1 *Finalità*

Il presente Regolamento tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività posta in essere dai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse, in materia di verde pubblico, il tutto volto al rispetto ed alla protezione dell'ambiente urbano.

### Art. 2 *Tipologie di aree a verde*

Per il raggiungimento della predetta finalità col presente regolamento, al Titolo II, verranno normate le concessioni di aree pubbliche di proprietà comunale o comunque concesse al Comune, prospicienti aree di cooperative, palazzi condominiali, aziende ecc., o pertinenziali di aree di uso pubblico, anche stradali e similari, nonché, al Titolo III, le aree pubbliche già destinate a Parchi, Ville e Giardini.

## TITOLO II: MANUTENZIONE E GESTIONE AREE LIBERE DESTINATE A VERDE

### Art. 3 *Individuazione degli interventi*

1. La Giunta Municipale, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, individuerà ed elencherà le aree pubbliche di proprietà comunale o comunque concesse al Comune, prospicienti aree di cooperative, palazzi condominiali, aziende ecc., **con individuazione delle superfici, lo stato di conservazione, la catalogazione delle specie presenti e l'indicazione delle specie che si possono piantumare**, o pertinenziali di aree di uso pubblico, anche stradali e similari, che si vogliono destinare a verde, la cui progettazione - realizzazione - gestione - cura potranno essere affidate a soggetti "*privati*" che operino in regime di volontariato oppure a "*sponsor*".

2. Nell'individuazione di tali aree la giunta Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti.

3. Ogni anno, entro il mese di giugno, la giunta, a propria discrezione e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, potrà apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo.

4. Attraverso apposito avviso pubblico da emanare con i più opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate, ai fini della presentazione delle richieste di assegnazione.

### Art. 4 *Soggetti ammessi*

1. Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

a) "*privati*":

- **le associazioni no-profit**

- le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale istituito ai sensi dell'art.6 della l. n.266/91;

- cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
- associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
- istituti scolastici o singole classi;
- singoli cittadini.

b) "sponsor":

- imprese e/o attività economiche/commerciali in genere.

2. I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, nei tempi e modi previsti nell'apposito avviso pubblico.

3. Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quanto indicato in appresso:

a) tipologia e dati del richiedente;

b) proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione – realizzazione – gestione – cura);

c) elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale e firmatario della relativa convenzione o accordo di collaborazione;

d) indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello "sponsor" o del soggetto "privato";

e) schema dell'insegna pubblicitaria o del cartello informativo se richiesti.

## **Art. 5**

### **Oggetto dell'intervento**

1. Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e l'impegno degli sponsor, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione delle aree verdi individuate.

2. A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:

a) progettazione e realizzazione di nuove aree verdi;

b) manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;

c) piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti;

d) esecuzione di laboratori di botanica e giardinaggio;

e) educazione al corretto uso del verde.

3. L'atto di assegnazione potrà concernere una o più delle suddette forme di gestione. Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione saranno contenute nell'apposita convenzione o accordo di collaborazione.

## **Art. 6**

### **Concorso dell'Amministrazione Comunale**

1. Limitatamente ai soggetti "privati" il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire a tali soggetti le risorse materiali o strumentali eventualmente occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.

2. In particolare, in funzione dello scopo da perseguire, agli stessi potranno essere attribuiti:

a) uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;

3. E' esclusa ogni erogazione di risorse finanziarie in assoluto, ivi compresa quella finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento.

4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione di volontari a tutela dell'ambiente urbano, potrà promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

5. Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco. Tali insegne e/o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 30 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo

da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell'assegnatario.

## Art. 7

### **Modalità di assegnazione**

1. Previa istruttoria da parte del Settore Ambientale delle richieste presentate secondo l'ordine di priorità delle domande acquisite al protocollo generale, successivamente all'avviso pubblico, la Giunta Municipale provvederà all'assegnazione delle aree, tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- a) valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
- b) vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione ai soggetti "*privati*" **anche associazioni senza scopo di lucro** (soprattutto se istituti scolastici o singole classi);
- c) struttura del richiedente e personale coinvolto nell'iniziativa;
- d) esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;

2. La Giunta, contestualmente all'atto di assegnazione, approva uno schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata, nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai soggetti "*privati*".

3. Gli uffici del Settore Ambientale, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, comunicheranno agli interessati l'eventuale impossibilità ad accogliere la richiesta sulla base delle indicazioni del presente regolamento.

**4. I soggetti obbligati alla cessione gratuita al Comune di aree a verde nell'ambito dei piani di lottizzazione ed onerati alla manutenzione delle stesse anche dopo la cessione, che presentano istanza per realizzare le attività di cui all'art. 10, sono esenti dalle procedure previste dal comma 1 del presente articolo. Pertanto, nei loro confronti si procederà all'assegnazione diretta dell'area richiesta.**

## Art. 8

### **Oneri a carico del soggetto assegnatario**

1. I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall'accordo di collaborazione.

2. Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

3. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione o all'accordo di collaborazione sono a carico dei soggetti assegnatari, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.

4. L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

5. Lo "*sponsor*" o il soggetto "*privato*" assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione o dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

6. E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione.

7. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

8. Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti alla rete idrica sono a totale carico del soggetto concessionario.

9. Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario - allo scadere della validità della convenzione - passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

**TITOLO III:  
MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PARCHI E VILLE COMUNALI**

**Art. 9**

***Soggetti ammessi***

1. Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:  
"sponsor":  
- imprese e/o attività economiche/commerciali in genere,
2. I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, nei tempi e modi previsti nell'apposito avviso pubblico.
3. Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quanto indicato in appresso:
  - a) tipologia e dati del richiedente;
  - b) proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione – realizzazione – gestione – cura) o, nel caso in cui l'Amministrazione fornisca il progetto, dichiarazione di conoscere detto progetto e di impegnarsi alla sua esecuzione senza apportarvi modifiche che non siano strettamente indispensabili e comunque preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;
  - c) elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale e firmatario della relativa convenzione o accordo di collaborazione;
  - d) indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello "sponsor" ;
  - e) schema dell'insegna pubblicitaria o del cartello informativo se richiesti.

**Art. 10**

***Oggetto degli interventi***

1. Senza compromettere la fruizione dell'impianto pubblico, il concessionario ha facoltà:
  - a)- di installare e gestire attrezzature di ricettività e svago che non danneggino in alcun modo il verde esistente (chiosco per la vendita di generi venduti nei bar, giochi per bambini, piste di pattinaggio, campi di bocce), utilizzando superfici non superiori al cinque per cento delle aree libere dell'impianto e secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
  - b)- di destinare, con le modalità e nei limiti di cui agli articoli seguenti, parte delle aree non coltivate per spettacoli e trattenimenti destinati alla generalità dei cittadini. Le aree destinate agli spettacoli devono essere stabilite, di volta in volta, su autorizzazione del comune;
  - c)- di tenere –per fini didattici e culturali- esclusivamente nel Parco Urbano ed all'interno di questo nell'area eventualmente indicata dall'Amministrazione Comunale – piccoli animali appartenenti a specie non protette e non esotiche. Ciò potrà avvenire nel rispetto delle esigenze delle specie scelte a tal fine, nonché delle norme igienico sanitarie e di tutte le leggi e direttive comunitarie, nazionali e regionali che regolano la possibilità di destinare spazi pubblici agli animali.

**Art. 11**

***Modalità di assegnazione***

1. Previa istruttoria da parte del Settore Tutela Ambientale delle richieste presentate secondo l'ordine di priorità delle domande acquisite al protocollo generale, successivamente all'avviso pubblico, la Giunta Municipale o Ufficio Territorio ed Ambiente provvederà all'assegnazione delle aree, tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:
  - a) valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento: - punti 20
  - b) struttura del richiedente e personale coinvolto nell'iniziativa : - punti 10
  - c) esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti: - punti 20
  - d) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti, inerenti la cura e gestione del verde pubblico: - punti 10

2. La Giunta, contestualmente all'atto di assegnazione, approva uno schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata.
3. Gli uffici del Settore Tutela Ambientale, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, comunicano agli interessati l'eventuale impossibilità ad accogliere la richiesta sulla base delle indicazioni del presente regolamento.
4. A parità di punteggio vengono preferiti gli istanti che risultano residenti a Calatafimi da almeno 3 anni, o persone giuridiche con sede a Calatafimi Segesta da almeno 3 anni.

## **Art. 12**

### ***Oneri a carico dell'assegnatario***

1. Il concessionario è obbligato:

- a)- a tenere in perfetto stato di manutenzione il giardino, il parco o la villa affidati in concessione attraverso la continua e tempestiva pulizia dei viali, vialetti e spazi di qualsiasi tipo, la coltivazione di piante e fiori nonché con il ripristino e la pulizia di impianti e servizi destinati alla fruizione pubblica e comunque attuando tutto quanto previsto nell'eventuale progetto fornito dal Comune. Rientra negli oneri di coltivazione, da effettuarsi secondo le più aggiornate tecniche agrarie, anche la piantumazione di alberi e fiori secondo progetti proposti dall'Amministrazione comunale o da concordarsi con quest'ultima. Il ripristino degli impianti e servizi comporta anche la pulizia dei viali e la loro manutenzione, nonché quella delle recinzioni e degli impianti idraulici, elettrici ed igienici;
- b)- ad assicurare il rispetto degli orari di apertura e di chiusura dell'impianto che saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, assicurandone altresì il servizio di vigilanza e custodia;
- c)- a sorvegliare affinché vengano rispettati dagli utenti le norme poste a tutela del bene pubblico. A tal fine egli può richiedere l'intervento della polizia municipale e deve sollecitare ogni altro intervento al fine di rimuovere eventuali turbative o pericolo di danni;
- d)- a consentire l'ingresso della generalità dei cittadini senza discriminazione alcuna o pagamento di biglietto.
- e)- a richiedere tutte le licenze, le autorizzazioni e le concessioni previste dalla legge per l'esercizio di servizi, attività e manifestazioni che intende esercitare e che vengono autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 13**

### ***Opere ed impianti***

1. Qualunque opera od impianto, da realizzarsi a cura del concessionario, dovrà essere previamente autorizzata dal Comune. Tali impianti dovranno avere il carattere della precarietà, pur essendo realizzati in rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene, e dovranno essere compatibili con la situazione ambientale secondo il giudizio che dovrà essere obbligatoriamente espresso dal Comune. Dette opere o impianti non potranno in nessun caso superare l'altezza di metri quattro e non potranno causare recisione o danneggiamenti di alberi o piantagioni.

## **TITOLO IV NORME COMUNI**

### **Art. 14**

#### ***Modalità della gestione***

1. La durata della gestione dei singoli interventi sarà specificata nella convenzione o nell'accordo di collaborazione: nei casi disciplinati dal Titolo II, non potrà essere di durata superiore ad anni 2, eventualmente rinnovabili con apposito atto, mentre nei casi di cui al titolo III, non potrà essere di durata superiore ad anni 6, eventualmente rinnovabili con apposito atto.
2. L'Amministrazione comunale è facultata di anticiparne la scadenza in ogni tempo.
3. Allo scadere della concessione tutte le opere e gli impianti dovranno essere rimossi a spese del concessionario, purché non comportano danni per il giardino. In caso contrario, ove l'Amministrazione non giudichi necessaria la rimozione con conseguente obbligo di ripristino dei luoghi a carico del concessionario, gli impianti e le opere possono essere mantenute senza compenso alcuno per il concessionario.

4. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.
5. La concessione sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:
  - quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
  - quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.
6. Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di Settore, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.
7. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.
8. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la concessione si intenderà decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.
9. Per le assegnazioni previste al Titolo II le facoltà di cui all'art. 10 possono essere esercitate se espressamente autorizzate e nei limiti dell'autorizzazione.

#### **Art. 15** **Controlli**

1. Nella convenzione verrà individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.
2. La convenzione o l'accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le cadenze di tali controlli che dovranno comunque essere almeno due per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.
3. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell'accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla contestazione stessa.
4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, e sempreché ciò non sia addebitabile, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, a mancanza di normale custodia e vigilanza (in tal caso provvederà al ripristino il concessionario), l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.
5. Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti e futuri.

#### **Art. 16** **Divieto di subconcessione**

1. E' vietata la subconcessione o la cessione del contratto senza il consenso dell'Amministrazione comunale. L'inosservanza della presente disposizione comporta la risoluzione immediata del rapporto di concessione e l'applicazione delle altre sanzioni di cui all'articolo seguente.

#### **Art. 17** **Penalità ed altri obblighi a carico del concessionario**

1. Nella convenzione da stipularsi verrà fissata la penalità a carico del concessionario per le inadempienze alle prescrizioni contrattuali, rapportandola al periodo in cui perdura l'inadempienza. Ove la durata di tale inadempienza superi i quindici giorni, dopo la notifica di apposita diffida, l'Amministrazione è facultata a disporre la risoluzione del contratto senza diritto alcuno del concessionario a indennizzi o rimborsi.
2. Le spese contrattuali dovranno essere poste a carico dell'aggiudicatario.

## ALLEGATO 1

### **SCHEMA DI CONVENZIONE - SPONSOR per ville, parchi e giardini**

In Calatafimi Segesta il giorno \_\_\_\_\_, del mese \_\_\_\_\_, dell'anno \_\_\_\_\_, tra il Comune di Calatafimi Segesta rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale, che agisce in esecuzione della Deliberazione G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, e \_\_\_\_\_ (da qui innanzi denominata "la parte"), si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune affida alla parte, per il periodo di anni \_\_\_\_\_ eventualmente rinnovabili, l'area comunale sita in via \_\_\_\_\_ nel rispetto della normativa vigente in materia, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

La parte si impegna ad eseguire il progetto d'intervento approvato con delibera della Giunta Municipale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. A tal fine essa provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere, come da progetto presentato.

2p. La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. La parte si impegna a fornire un dettagliato preventivo di spesa. Tale importo, una volta ritenuto consono e congruo dall'Amministrazione Comunale, verrà fatturato dalla parte e reintroitato dal Comune a titolo di sponsorizzazione. Restano a carico della parte la tassa sulla pubblicità.

5. Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal responsabile del Settore Ambientale del Comune.

6. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco. Tali insegne o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 30 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell'assegnatario.

7. Il Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n. 2 sopralluoghi annuali con relazione scritta per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte. Se durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Settore Ambientale. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.

8. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al settore Ambientale eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.

9. Il Comune - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni. Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del responsabile del settore, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

10. Il presente accordo ha durata di \_\_\_\_\_ anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

11. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Settore Tutela Ambientale.

12. Tutte le spese, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della parte.

13. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO  
PER IL COMUNE PER LA PARTE

